

Bruxelles, 12 agosto 2014  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0208 (NLE)**

---

---

**11496/14  
DCL 1**

**ECOFIN 717  
UEM 284**

**DECLASSIFICAZIONE<sup>1</sup>**

---

del documento: ST 11496/14 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 2 luglio 2014

nuovo status: Pubblico

---

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell'euro in Lituania

---

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

---

<sup>1</sup> Documento declassificato dalla Commissione europea il 23 luglio 2014



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 luglio 2014 (09.07)  
(OR. en)

11496/14

---

Fascicolo interistituzionale:  
2014/0208 (NLE)

---

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

ECOFIN 717  
UEM 284

**PROPOSTA**

---

Origine:	Commissione europea
Data:	2 luglio 2014
n. doc. Comm.:	COM(2014)447 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell'euro in Lituania

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM 447/2014 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Strasburgo, 1.7.2014  
COM(2014) 447 final

2014/0208 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione  
dell'euro in Lituania**

DECLASSIFIED

**RELAZIONE****1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Il 4 giugno 2014 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo "il trattato"), che dichiara che la Lituania soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e che abroga la deroga della Lituania a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Se adotterà la decisione, il Consiglio dovrà successivamente adottare il tasso di conversione tra l'euro e il litas lituano, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.

Il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro<sup>2</sup> fissa i tassi di conversione irrevocabili per i 18 Stati membri della zona euro (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna). Per estendere il campo di applicazione del regolamento al litas lituano, occorre introdurre nel regolamento un riferimento a detta moneta. È questo l'oggetto della presente proposta.

**2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO**

Successivamente alla proposta di regolamento del Consiglio avanzata dalla Commissione, la procedura formale prevede che venga consultata la BCE. Le sfide in materia di politica economica cui gli Stati membri sono confrontati costituiscono regolarmente oggetto di discussioni, sotto rubriche differenti, nell'ambito del comitato economico e finanziario, dell'ECOFIN e dell'Eurogruppo, fra cui discussioni informali su questioni particolarmente pertinenti per la preparazione dell'ingresso finale nella zona euro (comprese le politiche del tasso di cambio). Nell'ambito di conferenze e seminari e su base ad hoc si svolgono scambi di opinioni con l'ambiente universitario e con altri gruppi interessati.

Gli sviluppi economici nella zona euro e negli Stati membri sono oggetto di valutazione nell'ambito delle diverse procedure di coordinamento e di controllo delle politiche economiche (in particolare ai sensi dell'articolo 121 del trattato) nonché nel corso del monitoraggio e delle analisi degli sviluppi regolarmente condotti dalla Commissione sia per i singoli paesi che per l'insieme della zona euro (compresi contributi per il comitato economico e finanziario, per l'ECOFIN e per l'Eurogruppo, nonché previsioni e pubblicazioni periodiche). In conformità del principio di proporzionalità e in linea con la prassi seguita in precedenza, non si ritiene necessario svolgere una valutazione d'impatto formale.

---

<sup>2</sup> GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1.

**3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

**3.1. Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 140, paragrafo 3, del trattato, in virtù del quale il Consiglio adotta il tasso di conversione al quale l'euro subentra alla moneta nazionale dello Stato membro la cui deroga è stata abolita conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato.

Il Consiglio delibera all'unanimità degli Stati membri che hanno come valuta l'euro e dello Stato membro interessato, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea.

**3.2. Sussidiarietà e proporzionalità**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

La presente iniziativa non va oltre quanto necessario per conseguire il suo obiettivo, e rispetta pertanto il principio di proporzionalità.

**3.3. Scelta dello strumento giuridico**

Il regolamento è il solo strumento giuridico che consenta di modificare il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro.

**4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

**5. COMMENTI SUI SINGOLI ARTICOLI**

**5.1. Articolo 1**

Il tasso proposto è l'attuale tasso centrale del litas lituano nel meccanismo di cambio (ERM II).

Come per le altre monete, conformemente al regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio<sup>3</sup> relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, il tasso si compone di sei cifre significative.

**5.2. Articolo 2**

Il presente articolo fissa al 1° gennaio 2015 la data di entrata in vigore del regolamento, assicurando in tal modo la sua applicazione ad una data coerente con i

---

<sup>3</sup> GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

**RESTREINT UE**

termini stabiliti dagli altri atti del Consiglio relativi all'adozione dell'euro da parte della Lituania, ossia la data di abolizione della deroga e la data di entrata in vigore delle altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro in Lituania.

DECLASSIFIED

**IT**

**IT**

**RESTREINT UE**

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell'euro in Lituania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 140, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea<sup>4</sup>,

visto il parere della Banca centrale europea<sup>5</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2866/98<sup>6</sup> stabilisce i tassi di conversione verso l'euro in vigore dal 1° gennaio 1999.
- (2) Ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di adesione del 2003, la Lituania è uno Stato membro con deroga conformemente all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato.
- (3) Ai sensi della decisione 2014/.../UE del Consiglio, del ...<sup>7</sup>, la Lituania soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga della Lituania è abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
- (4) L'introduzione dell'euro in Lituania rende necessaria l'adozione del tasso di conversione tra l'euro e il litas lituano. Il tasso di conversione dovrebbe essere fissato a 3,45280 litas per 1 euro, corrispondente all'attuale tasso centrale del litas nel meccanismo di cambio (ERM II).
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2866/98,

---

<sup>4</sup> GU C... del..., pag...

<sup>5</sup> GU C... del..., pag...

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1).

<sup>7</sup> Decisione 2014/.../UE del Consiglio, del..., relativa all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1° gennaio 2015 [...]

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2866/98, tra i tassi di conversione applicabili al lats lettone e al franco lussemburghese, è inserita la seguente riga:

“=3,45280 litas lituani”.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

DECLASSIFIED